

## Nota dell'Associazione Italiana Editori

**Risoluzioni sulla tutela del diritto d'autore con particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie.**

(n. 7/00290 n. 7/00298)

Audizione

Commissione Cultura, Scienza e Istruzione

Camera dei deputati

24 giugno 2025

L'Associazione Italiana Editori (AIE) ringrazia la Presidenza della Commissione Cultura della Camera e gli Onorevoli componenti per l'invito a rendere un contributo in merito all'esame delle risoluzioni n. 7/00290 (Mollicone – Gardini - Amorese) e n. 7/00298 (Amato – Orrico- Caso) riguardanti la tutela del diritto d'autore con particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie.

L'Intelligenza Artificiale (IA) rappresenta per gli editori una grande opportunità di innovazione (da sostenere con programmi mirati) ma pone anche grandi sfide per la tutela del diritto d'autore. Le cause giudiziarie in tutto il mondo stanno confermando che l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale è spesso avvenuto in violazione del diritto d'autore, persino utilizzando grandi dataset di opere pirata.

L'Associazione Italiana Editori **condivide lo spirito di entrambe le risoluzioni**, volte a rafforzare la tutela del diritto d'autore nel contesto dell'intelligenza artificiale generativa, e apprezza che vi sia uno **sforzo bipartisan** in tal senso.

### Tutela del diritto d'autore

Per essere efficace, l'azione del Governo dovrebbe **svilupparsi in sinergia** con quanto già stabilito in Europa riguardo il rapporto tra diritto d'autore e intelligenza artificiale. A tal proposito, l'AIE ha accolto con favore la posizione espressa dal Ministro della Cultura in occasione dell'ultimo **Consiglio europeo dei Ministri della Cultura** circa l'opportunità di un coinvolgimento più attivo e coordinato degli stati membri nella attuazione dell'AI Act, nell'interesse delle industrie culturali e creative.

Entrambe le risoluzioni propongono che l'addestramento dei sistemi di IA sia sempre basato sul consenso informato, e quindi *l'opt-in*. Non possiamo che condividere questa posizione. Tuttavia, per l'efficacia dell'azione politica italiana occorre tenere conto di quanto stabilito dal legislatore europeo.

L'AI Act ha infatti stabilito importanti obblighi di rispetto del diritto d'autore per i fornitori di IA per scopi generali (i cosiddetti modelli GPAI, *General Purpose Artificial Intelligence*). Tra questi, nel richiamare **l'eccezione al diritto d'autore per il *text and data mining* a fini commerciali introdotta dalla Direttiva Copyright**, secondo la quale è possibile scaricare e utilizzare testi e dati senza il consenso preventivo dei titolari. Tuttavia, la stessa norma chiarisce che i fornitori di IA devono identificare e **rispettare la riserva dei diritti da parte dei titolari dei diritti** (cosiddetto *opt-out*), con la quale i titolari dei diritti riacquistano il pieno controllo delle proprie opere. Si profila quindi, almeno per alcuni casi, un sistema basato sull'*opt-out*, di cui occorre tener conto.

Per queste ragioni, a legislazione europea vigente, riteniamo che sia utile valutare in quali casi si applica dell'eccezione per il *text and data mining* nei diversi casi d'uso dell'intelligenza artificiale, tenendo conto

che l'eccezione è stata introdotta prima dell'esplosione del fenomeno della intelligenza artificiale generativa. In particolare, andrebbe ribadito con forza che l'eccezione al diritto d'autore non può applicarsi nei casi in cui l'*output* generato entra in diretta concorrenza con opere protette, in applicazione dei principi generali del diritto internazionale codificati nel cosiddetto *three steps test*. L'emendamento a firma Pittalis e Squeri al disegno di legge recante "*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*" (A.C. 2316), andava in questa direzione ma non è stato approvato, così come tutti gli emendamenti in tema di diritto d'autore.

Altro tema concreto che stiamo affrontando riguarda l'esercizio dell'*opt-out* dall'eccezione, che è la tutela residua riconosciuta ai titolari dei diritti. **La Direttiva prevede che possa farsi in più modi, inclusi, ma non esclusivamente, tramite sistemi automatici (*machine readable*)**. Dalla storica approvazione lo scorso anno dell'AI-Act abbiamo assistito a un sistematico rifiuto delle Big Tech a riconoscere le soluzioni adottate dai titolari dei diritti, così contravvenendo alla Direttiva Copyright.

A questo fine, suggeriamo di chiedere al Governo di dare massima visibilità a tutte le forme di riserva dei diritti sviluppate dall'industria dei contenuti, in linea con le pratiche e gli standard di ciascun settore. Nel mondo editoriale è sempre più utilizzato un protocollo denominato **TDMRep (Text and Data Mining Reservation Protocol)**, sviluppato in un **Community Group del W3C**, l'organismo di governance del Web, che per altro AIE ha avuto l'onore di co-presiedere. È un sistema efficiente, di semplice implementazione anche per le PMI e di ancor più agevole lettura, che le Big Tech si rifiutano di riconoscere, preferendogli sistemi antiquati, quali il Robot-txt (nato 30 anni fa), del tutto inadatti in quanto progettati per una finalità diversa.

## Trasparenza delle fonti utilizzate per l'addestramento dell'Intelligenza Artificiale

La misura più importante dell'AI-Act è probabilmente quella relativa alla trasparenza delle fonti usate dai modelli di IA. È un nodo cruciale: **senza la piena trasparenza IA è impossibile per gli aventi diritto appurare se le proprie opere sono state utilizzate**, se la riserva dei diritti è stata rispettata, se sono state utilizzate fonti pirata. Anche in questo caso, in fase attuativa c'è una forte pressione da parte delle Big Tech sulla Commissione europea perché questa misura sia ridotta al minimo, il che ne vanificherebbe l'efficacia.

Su tutti questi temi, per l'intreccio tra legislazione nazionale ed europea, riteniamo possa essere utile che l'invito al Governo sia in primis quello di **contribuire attivamente ai lavori dell'AI Board**. L'Italia attraverso l'AI Board ha la possibilità di valutare le misure attuative dell'AI Act e respingerle se ritenute non conformi al regolamento stesso. A tal proposito, l'industria culturale e creativa europea ha denunciato a più riprese i problemi di enforcement dell'AI Act. Le bozze delle **misure attuative dell'AI Act a tutela del diritto d'autore** (il cosiddetto Codice di buone pratiche per i modelli GPAI) risentono della forte pressione delle Big Tech per l'indebolimento degli obblighi. Pressioni altrettanto forti sono dirette a una definizione del **modello di sintesi delle fonti utilizzate per l'addestramento dei sistemi**, che dovrà essere rilasciato a giorni dall'Ufficio europeo per l'IA e che potrebbe essere insufficiente a garantire la piena trasparenza e richiedere misure aggiuntive.

## Trasparenza delle opere generate dall'Intelligenza Artificiale

Per quanto riguarda la proposta, prevista in entrambe le risoluzioni, di elaborare diciture standard per l'identificazione dei contenuti "interamente generati dall'Intelligenza Artificiale" o "realizzati utilizzando materiale generato con l'intelligenza artificiale", ci permettiamo di ricordare alcune indicazioni utili già contenute nell'AI Act europeo, che condividiamo.

Il regolamento europeo prevede sia l'obbligo di marcatura dei contenuti, a carico dei fornitori di IA, sia l'obbligo per gli utilizzatori di IA di dichiarare che un contenuto (limitatamente a audio, video, immagini, testi con funzione di informare su questioni di interesse pubblico) sia stato generato o manipolato tramite IA.

Il regolamento specifica che l'obbligo di marcatura non si applica quando l'IA ha una «funzione di assistenza per l'editing standard o non altera in modo sostanziale i dati immessi dall'utente»; inoltre, nel caso delle news, l'obbligo di dichiarare l'utilizzo dell'IA non si applica se il contenuto è stato sottoposto a un processo di **revisione** umana o di **controllo editoriale** e se la pubblicazione è sottoposta a una **responsabilità editoriale**.

Queste indicazioni evidenziano che l'approccio adottato dal legislatore europeo tiene conto della distinzione tra **uso strumentale** dell'IA in cui la tecnologia è uno strumento al servizio della creatività umana, presente in modo sempre più diffuso nelle applicazioni e strumenti a supporto dei processi produttivi, e un **uso sostanziale**, in cui viene meno l'apporto creativo umano e quindi l'opera può dirsi generata interamente dall'IA.

Si tratta di un **approccio coerente con la normativa sul diritto d'autore**, e in particolar modo con la proposta di revisione inserita nel suddetto disegno di legge recante "*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*" (A.C. 2316) che individua nelle **creatività umana** il discrimine fondamentale per determinare se un'opera sia soggetta o meno a protezione del diritto d'autore. Riteniamo che si tratti di un discrimine essenziale di cui tenere conto nell'ambito di ogni iniziativa per l'etichettatura delle opere generate dall'intelligenza artificiale.

## Responsabilità dei software di Intelligenza Artificiale

Condividiamo la necessità di approfondire, come espresso della risoluzione Mollicone, **la responsabilità di utenti e di fornitori dei software**, laddove i sistemi di IA utilizzino opere protette in violazione del diritto d'autore.

Generalmente, le licenze d'uso dei software di IA in versione gratuita (diverso il caso delle versioni premium, che permettono all'utente di personalizzare maggiormente le condizioni d'uso) attribuiscono all'utente la piena responsabilità sia sui contenuti caricati in input (di cui gli utenti dichiarano come propri, spesso senza aver letto i termini contrattuali cui aderiscono "con un click") che su quelli generati in output dal sistema di IA, manlevando la piattaforma stessa; inoltre, spesso le piattaforme chiedono di cedere i diritti sui contenuti caricati per l'addestramento dell'IA e altri utilizzi, salvo l'*opt-out* dell'utente. La conseguenza è che opere protette sono utilizzate per l'addestramento in modo surrettizio, in una finzione di legalità che scarica la responsabilità sull'utente. Si pensi ad esempio al caso dello studente che carichi un testo di un autore per averne un riassunto che lo aiuti nello studio.

Condividiamo l'opportunità di una **maggiore responsabilizzazione delle piattaforme software** sia rispetto la fase di input, tramite **filtri che blocchino l'uso di opere protette**, sia rispetto agli output, qualora questi incorporino a loro volta materiale protetto non autorizzato.

Sarebbe inoltre utile una norma che preveda la nullità delle clausole che legano l'utilizzo dei software alla cessione dei diritti sui i contenuti immessi in input dall'utente.

## Il sostegno all'innovazione

Oltre ai problemi evidenziati l'intelligenza artificiale può essere un fattore di sviluppo anche per il nostro settore. Perché già avvenga sono necessari **importanti investimenti in ricerca e sviluppo**, acquisizione di

nuove competenze, riprogettazione dei flussi di lavoro e sviluppo di nuovi prodotti e servizi. In assenza di finanziamenti dedicati, l'innovazione rischia di restare appannaggio di poche grandi imprese, **soprattutto in settori come l'editoria, caratterizzati da una forte presenza di PMI.**

Indirizzare gli incentivi agli investimenti destinati alle imprese all'acquisizione e allo sviluppo di innovazioni in ambito di intelligenza artificiale, con un focus specifico sulle imprese culturali e creative, è a nostro avviso altamente auspicabile. Per farlo, riteniamo che il primo passo possa essere ampliare gli investimenti in beni materiali, già previsti dal programma Transizione 4.0, anche a investimenti in **beni immateriali, finora non ammessi in tali programmi di incentivi a meno che non siano legati a quelli in macchinari.**

Vi sono inoltre ambiti di **ricerca e sviluppo** che sono strettamente **collegati alla tutela del diritto d'autore e alla trasparenza dell'IA.** Si pensi in particolare alle attività di R&S per gli standard e le infrastrutture di gestione delle informazioni sui diritti, allo sviluppo di protocolli per l'*opt-out*, e alle ricerche più recenti per ricostruire le fonti usate per l'addestramento dell'IA a partire dall'analisi degli output e le tecnologie di "*untraining*" per rimuovere contenuti non autorizzati dai modelli di IA. Ad esempio, la risoluzione Amato et al. parla infatti di "rimozione" dai sistemi IA delle opere illecitamente utilizzate, ma tale concetto è ancora tecnicamente incerto, finché non si sviluppino software che consentano in modo efficiente ai sistemi stessi di "disimparare" ciò che hanno appreso attraverso l'uso di tali opere.

Invitare il Governo, e in particolare il Ministero della Università e della Ricerca, a **inserire questi obiettivi specifici nei propri programmi di ricerca di base**, anche approfittando dell'importante ruolo che l'Italia gioca in questo ambito grazie alla presenza del super-computer Leonardo del Cineca, può fornire un contributo molto importante a creare un ecosistema dell'IA che sia etico e rispettoso dei diritti di tutti.